

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CÒ e CRIPPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 MARZO 1999

Istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage del Cermis del 3 febbraio 1998, sulle eventuali responsabilità della catena di comando politico e militare nell’aver autorizzato un piano di volo in evidente contrasto con le disposizioni di sicurezza e sulle ragioni del mancato inoltro alle autorità di Governo degli Stati Uniti d’America da parte del Governo italiano della richiesta di processare in Italia i *marines* responsabili

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica italiana ha il dovere di assicurare alla giustizia gli autori e gli eventuali responsabili morali, nella catena di comando politico e militare, della strage del Cermis. Le venti vittime innocenti di quella tragedia rischiano infatti di non aver giustizia. La Corte marziale militare statunitense ha assolto - con un verdetto di cui non conosceremo mai le motivazioni - il pilota che guidava il *proowler* responsabile della strage. Il Governo italiano ha dato irresponsabilmente fiducia alla magistratura degli Stati Uniti, illudendosi che la gravità della strage avrebbe impedito agli USA di sottrarre i *marines* coinvolti ad una equa e severa condanna. Il giudizio della Corte marziale è inappellabile, per i parenti delle vittime forse ci sarà un risarcimento, ma non ci sarà giustizia. Ci troviamo di fronte al tentativo di garantire impunità per chi - come i militari USA - ritiene di poter disporre a suo piacimento del Paese che ospita le basi militari, con la connivenza di chi ha consentito, tramite clausole e trattati segreti, la violazione sistematica della sovranità e della dignità nazionale dell'Italia. Il Parlamento ha il dovere di non far cadere nel vuoto la richiesta di giustizia che viene dai parenti delle vittime e dai popoli di quei Paesi europei che hanno visto tranciata la vita dei propri cittadini in un giorno che doveva essere di spensierata vacanza. Solo l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta può permettere che questo velo di impunità possa essere squarciato accertando le responsabilità ad ogni livello.

Ricordiamo che il giudice per le indagini preliminari di Trento, Carlo Ancona, dispose il «non doversi procedere per difetto di giurisdizione» nei confronti dei sette militari americani coinvolti nell'inchiesta sulla

strage della funivia, superando in questo modo la richiesta di rinvio a giudizio dei magistrati Francantonio Granero e Bruno Giardina, osservando che il Governo italiano aveva già rinunciato alla giurisdizione in base al trattato di Londra. «Anzi - spiegò Ancona - secondo la Cassazione non avrei nemmeno dovuto decidere, ma solo prendere atto della rinuncia italiana e dichiarare il non luogo a procedere». Il giudice inoltre dispose la restituzione agli USA del materiale sequestrato nel corso dell'inchiesta, compreso l'aereo *proowler*, custodito nella base di Aviano.

La sottrazione della giurisdizione ha rappresentato una inaccettabile umiliazione per la procura di Trento la quale - combattendo contro il muro del segreto militare e di trattati capestro - era riuscita ad individuare responsabilità anche nella catena di comando militare (a cominciare dal comandante della base Usaf di Aviano).

La procura della Repubblica di Trento durante le sue indagini, tentò di entrare in possesso del «Memorandum d'intesa relativo all'uso della base aerea di Aviano in applicazione della decisione atlantica sullo spiegamento di F16 in Italia» documento la cui esistenza era del tutto sconosciuta dal Parlamento.

Secondo anticipazioni di stampa questo documento attribuirebbe alla nostra aeronautica militare alcune responsabilità nella gestione della base di Aviano.

In particolare l'articolo 9, affermerebbe che «il comandante italiano è responsabile dei servizi del traffico aereo e dell'emana-zione di norme relative alla sicurezza del volo, sentito il pari grado statunitense per quanto attiene ai suoi mezzi. Qualora necessario il comandante italiano concorderà con il comandante USA l'opportuno sup-

porto da fornire da parte delle forze armate statunitensi. Le attività addestrative/operative delle unità assegnate alla installazione devono essere preventivamente notificate alle autorità nazionali competenti».

In attesa di una ormai indispensabile revisione del trattato di Londra sullo *status* delle truppe dell'alleanza Atlantica - come d'altronde altri Paesi europei della Nato hanno già ottenuto - non è possibile, anche per la palese responsabilità nella strage dei militari statunitensi, consentire la totale impunità degli stessi.

Responsabilità che chiamano in causa - con tutta evidenza - la catena di comando politico-militare italiana ed alleata. Per anni era stato denunciato dagli enti locali, da comitati e singoli cittadini, la scriteriata abitudine dei piloti statunitensi ad attraversare centri abitati sfiorando i tetti, seminando panico nelle comunità diventate cavie di tali esercitazioni. Segnalazioni e denunce presenti anche in interrogazioni parlamentari, spesso rimaste senza risposta o nel miglior caso ricevendo risposte evasive. La stessa inchiesta dei magistrati trentini ha portato alla luce l'esistenza di una disposizione (risalente al giugno 1997) che proibisce i voli radenti nel Trentino-Alto Adige.

Perchè i responsabili della difesa - sia al livello militare che a livello politico - non sono intervenuti per porre fine a questo tipo di acrobazie sulla testa dei nostri cittadini? D'altronde, come è dimostrato da un filmato della Cbs, in cui si vedono piloti militari americani divertirsi con i voli radenti e scommettendo una pinta di birra per le loro esibizioni sulla testa (e sulla pelle) di cittadini incolpevoli, queste sortite degli aerei da guerra statunitensi erano tutt'altro che saltuarie. Ci sono altre domande inquietanti

alle quali solo una Commissione d'inchiesta parlamentare può dare risposta. Chi ha autorizzato quel piano di volo che non doveva mai essere ammesso in quanto prevedeva una quota di volo di mille piedi anzichè di duemila come previsto dalla normativa italiana? Perchè la V Ataf, il comandante italiano della base di Aviano (o è solo una pro-forma?) ed il Roc di Martina Franca non sono intervenuti? È vero che era abitudine degli aviatori USA non comunicare alcunchè alle competenti autorità italiane comportandosi come veri e propri padroni in casa nostra?

Ed ancora: fino a quando il Parlamento potrà tollerare la propria estromissione dal controllo delle basi militari straniere tanto da non saperne assolutamente niente (neanche le date di scadenza della concessione di queste basi e le autorità che hanno siglato simili accordi)?

L'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage del Cermis è - viste le inaccettabili conseguenze del trattato di Londra - la sola possibilità per l'Italia di fare chiarezza su tutto questo, dando almeno una risposta ai familiari delle vittime.

Su quella cabinovia, in un giorno che doveva essere di spensierata vacanza, hanno trovato la morte cittadini di diverse nazionalità europee. Non è stato un incidente. È stato il frutto di vecchia ed assurda politica che ha dato carta bianca ai soldati statunitensi nel nostro Paese. La guerra fredda è finita. A nessuno, per nessuna ragione al mondo, può essere consentito di giocare con la vita della gente. Tanto più a uomini preposti - almeno formalmente - alla difesa della Pace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sulle eventuali responsabilità politiche e militari nella strage del Cermis, avvenuta nel territorio del comune di Cavalese (Trentino-Alto Adige) il 3 febbraio 1998 per opera di un aereo *proowler* del Corpo dei *marines* degli Stati Uniti d'America e nella quale perirono venti persone.

2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

- a) la dinamica dei fatti;
- b) le responsabilità della catena di comando alleata ed italiana nell'aver autorizzato un piano di volo in contrasto con le più elementari norme di sicurezza;
- c) se le autorità di Governo italiane erano a conoscenza dell'abitudine degli aerei alleati di addestrare i loro piloti a voli radenti a quote inferiori al consentito ed, in caso affermativo, se il loro mancato intervento per far cessare questa pratica non configuri ipotesi di reato;

d) lo *status* delle basi militari straniere sul nostro territorio e la loro conformità o meno con il dettato costituzionale;

e) le ragioni per le quali la richiesta di giurisprudenza della magistratura italiana nei confronti dei *marines* responsabili non sia mai stata formalizzata dal Governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America e se il trattato di Londra sullo *status* dei militari alleati in Italia sia applicabile o meno ai reati di strage.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Per gli accertamenti di propria competenza, vertenti su fatti oggetto di inchieste giudiziarie in corso, la Commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria. Si applicano in materia le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-*octies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 4.

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un re-

golamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.

(Pubblicità dei lavori)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 6.

(Missioni all'estero)

1. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute dalle quali sia stato escluso il pubblico, ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 8.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti ed agli atti acquisiti nel corso dell'inchiesta, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

